



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Silvio AULISI	Presidente
- Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
- Cons. Paolo PELUFFO	Componente
- Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- Ref. Alessandra SANGUIGNI	Componente
- Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Ref. Laura d'Ambrosio;

PREMESSO

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 8 maggio 2009 Prot. n.6274/1/39, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Asciano (SI), in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni dell'art. 36, comma 3 del d.lgs.165/2001 riguardante la possibilità per un ente locale di assumere lavoratori con contratti di tipo flessibile, ed in particolare concernente il limite per l'utilizzazione del medesimo lavoratore vincitore di diverse procedure selettive.

CONSIDERATO

2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, all'esame del merito della richiesta va premessa una verifica della sua ammissibilità, in termini sia soggettivi (legittimazione dell'organo richiedente) sia oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei Conti). Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Consiglio delle autonomie.

3. In ordine al requisito oggettivo si ritiene che la materia, su cui verte la richiesta di parere, attenga al profilo della contabilità pubblica, inerendo specificatamente all'interpretazione delle norme che presiedono alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ente ed ai principi di equilibrio economico-finanziario e di pareggio del bilancio. E', pertanto, da ritenersi ammissibile la richiesta di quesito anche sotto questo profilo.

4. La materia oggetto della richiesta ha recentemente subito diverse modifiche. Infatti, è regolata dall'art.36 del d.lgs. 165/2001, novellato dall'art. 3, comma 79 della legge n.244/2007 c.d. legge finanziaria per il 2008 e successivamente dall'art. 49 del D.L. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008.

La disposizione riguarda, in generale, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di assumere personale di natura flessibile o, per meglio dire, non a tempo indeterminato.

Infatti, in mancanza di una tassonomia dei tipi di contratto cosiddetto "flessibile" si è ritenuto che nella categoria rientrino i contratti di formazione e lavoro, i contratti subordinati a tempo determinato, i contratti di somministrazione, così come, del resto, affermato anche dall'art. 36, comma 2 del d.lgs 165/2001 che per la disciplina rinvia alla contrattazione collettiva. Per quanto attiene ai contratti di collaborazione continuativa (cosiddetto co.co.co.) e i contratti di collaborazione a progetto (co.co.pro.) la giurisprudenza non è unanime nel ricondurli al lavoro "flessibile".

Il quesito in esame, comunque, non riguarda la tipologia di contratto, dal momento che il Comune richiedente ritiene scontata l'applicabilità alla fattispecie sottoposta dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001.

Il quesito concerne, invece, come esposto in premessa, la possibilità di novellare il rapporto di lavoro con il medesimo lavoratore vincitore di diverse procedure selettive, superando il limite temporale previsto dalla legge.

Il primo intervento di modifica che qui interessa, effettuato con la legge finanziaria per il 2008, era volto a ridurre le situazioni di cosiddetto precariato nella pubblica amministrazione introducendo limitazioni stringenti alla possibilità di avvalersi di contratti di lavoro "flessibile". La tipologia di lavoro cosiddetto "flessibile" deve costituire un'eccezione, limitata nel tempo – il termine massimo era indicato in 3 mesi - e sorretta da specifiche cause, la più diffusa delle quali è la sostituzione di maternità.

Successivamente, tuttavia, con l'intervento del d.lgs.112/2008, il legislatore, al fine di contenere la spesa per il personale, ha nuovamente esteso le possibilità di assunzione con contratti di lavoro flessibile, ampliando il novero delle cause, pur mantenendo il riferimento alla "eccezionalità" dello strumento.

Da un punto di vista temporale il limite è stato esteso, rispetto ai precedenti 3 mesi: la norma stabilisce, infatti, che non è possibile ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore "con più tipologie contrattuali" per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

Il comma 3 attualmente vigente recita: *"Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio"*.

Il divieto di superamento del triennio non sembra sopportare eccezioni riconducibili alla circostanza che il lavoratore sia stato selezionato in diverse procedure di natura concorsuale e che quindi risulti "idoneo" a differenti posizioni lavorative.

Infatti, la necessità di selezionare con criteri di trasparenza e pari opportunità anche i lavoratori a tempo determinato, pur citata nel medesimo comma della norma, risponde a principi diversi, riconducibili in linea generale all'obbligo di concorso pubblico per l'assunzione. Tale obbligo, di natura costituzionale, viene ripreso anche per la selezione dei lavoratori temporanei, per i quali si richiede una procedura selettiva di tipo pubblico ed improntata alle pari opportunità ed alla trasparenza dei criteri. Tuttavia, ciò non ha influenza sulla durata temporale dei contratti o sull'eventuale possibilità di rinnovo.

Il limite temporale di durata previsto dalla norma è espressamente riferito al "medesimo lavoratore" il quale, perciò, non potrà lavorare per la stessa amministrazione per più di 36 mesi nell'arco di 5 anni, a prescindere dalla tipologia di inquadramento contrattuale o dalla procedura di selezione effettuata.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. N. 6268/1.13.9 del 8/05/09.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Comune di Asciano e al Presidente del relativo Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 16 giugno 2009

Il Presidente
f.to Silvio AULISI

Il Relatore
f.to Ref. Laura D'AMBROSIO

Depositata in Segreteria il 16 giugno 2009

Il Direttore della segreteria
f.to Pier Domenico BORRELLO